

Linee Guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria (Artt. 208-209-211 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.)

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 disciplina alla Parte IV, articoli 208-209-211, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione, l'esercizio e la gestione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, anche pericolosi. L'articolo 208, al comma 15, regola altresì la procedura di autorizzazione, in via definitiva, degli impianti mobili di recupero/smaltimento di rifiuti.

Gli artt. 269, 272 e 275 disciplinano la procedura per il rilascio delle emissioni in atmosfera.

Il rilascio di dette autorizzazioni è di competenza della Regione Calabria, mentre per il territorio provinciale di Reggio Calabria la competenza è dell'Ente Città metropolitana secondo quanto previsto dalla LR. N. 14 del 29/06/2016; nel caso degli impianti mobili, la competenza al rilascio delle autorizzazioni è della Regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.

Il citato art. 208 del D.Lgs 152/2006 norma il procedimento amministrativo, e le relative tempistiche, per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione di rifiuti nonché i contenuti, la durata e le modalità di modifica e rinnovo dell'autorizzazione stessa.

L'approvazione da parte della Regione/città metropolitana, ai sensi dell'art. 208 comma 6, del progetto definitivo presentato dal soggetto interessato *“sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità e, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*.

L'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 è configurata dalla legge come autorizzazione unica, ovvero per la realizzazione e la gestione dell'impianto di gestione rifiuti propriamente detto nonché delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio, per le quali la domanda vale anche come richiesta di avvio dei relativi subprocedimenti.

In particolare il comma 1 dell'art. 208 così recita: *“I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica”*.

In virtù di quanto premesso, l'autorizzazione sostituisce i seguenti titoli/pareri:

1. Permesso di costruire o altro titolo abilitativo (DPR 380/01 e ss.mm.ii.);
2. Autorizzazione ai sensi della L. 447/95 e ss.mm.ii.,
3. Autorizzazione allo scarico Parte III del T.U.A.;
4. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera parte V del T.U.A.,
5. Parere ASP di competenza;
6. Autorizzazione ai sensi del R.D. 1265/34 e ss.mm.ii;
7. Parere A.R.P.A.Cal;
8. Parere relativo ad eventuali vincoli sussistenti sull'area ove è ubicato l'impianto ovvero eventuali nulla Osta nel caso di impianto ubicato all'interno di aree di sviluppo industriale;
9. Certificato di Prevenzione Incendi ove l'attività sia soggetta all'applicazione del DPR 151/2011;
10. Altri pareri, nulla-osta, concessioni di competenza, ritenuti necessari ai fini della definizione della procedura di autorizzazione.

2. AMBITI DI APPLICAZIONE

Le richieste di autorizzazioni alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di competenza della Regione Calabria/città metropolitana, ai sensi degli artt. 208-209-211-269-272-275, possono riguardare:

1. *Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero e/o smaltimento - Art. 208 del D.Lgs n. 152/2006.*
2. *Rinnovo dell'autorizzazione di un impianto di recupero e/o smaltimento - Art. 208 comma 12 del D.Lgs n.152/2006.*
3. *Rinnovo dell'autorizzazione di un impianto di recupero e/o smaltimento alle imprese in possesso di certificazione ambientale – Art. 209 del D.Lgs n. 152/2006.*
4. *Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti tramite impianti mobili - Art. 208, comma 15 del D.Lgs n.152/2006.*
5. *Autorizzazione allo svolgimento di campagna di attività con impianto mobile – Art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006.*
6. *Autorizzazione alla realizzazione e gestione di discariche per rifiuti inerti;*
7. *Autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento - Art. 208 comma 19 del D.Lgs 152/2006.*
8. *Autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali di impianti di recupero e/o smaltimento*
9. *Richiesta di proroga di un impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti - Art.208 comma 12 del D.Lgs. n.152/2006.*
10. *Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - Art. 211 del D.Lgs n.152/2006.*
11. *Variazione di ragione sociale/Titolarità dell'autorizzazione .*
12. *Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - Artt. 208 del D.Lgs n.152/2006.*
13. *Autorizzazione unica di impianto da sottoporre a Verifica di assoggettabilità a VIA (Vedi paragrafo 8);*
14. *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera artt. 269, 272 e 275 (DDG n. 14085 del 21/12/2021) del D.Lgs n.152/2006*

3. ITER PROCEDURALE

Presentazione della domanda e avvio del procedimento

1. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. inizia mediante istanza da parte dell'interessato (persona fisica, in forma singola o associata, o persona giuridica di diritto pubblico e privato), da presentarsi in bollo corrente e relativi oneri istruttori. (Vedi apposito paragrafo - Oneri).
2. Lo schema di domanda è articolato in modo che l'interessato indichi preliminarmente se l'impianto dovrà gestire rifiuti pericolosi, non pericolosi o entrambi, nonché se si tratta di un nuovo impianto, di una variante sostanziale, di un'autorizzazione in deroga al divieto di miscelazione, del trasferimento di un impianto, ecc., ovvero se sussistono contemporaneamente due o più di tali ipotesi.
3. Tutti gli elaborati progettuali allegati alla domanda devono essere numerati in modo progressivo e continuo, timbrati e firmati dal progettista, controfirmati dal proponente, nonché datati e titolati in conformità alla data di presentazione e all'oggetto della domanda stessa.
4. La localizzazione di nuovi impianti deve avvenire in coerenza con quanto stabilito nel Piano Regionale dei Rifiuti e con gli altri strumenti Pianificatori Regionali e Provinciali.

AUTORIZZAZIONE UNICA PER NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO DEI RIFIUTI

In caso si intenda realizzare un nuovo impianto di recupero e/o smaltimento di rifiuti deve essere presentata alla Regione Calabria/città metropolitana apposita domanda di autorizzazione utilizzando lo specifico modello ed accludendo la documentazione prevista.

La medesima documentazione dovrà essere resa disponibile agli enti interessati al procedimento che partecipano alla conferenza di servizi.

La procedura e la tempistica per il rilascio dell'autorizzazione sono quelle disciplinate dall'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Per gli impianti di sperimentazione e ricerca individuati ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 i termini istruttori sono ridotti della metà.

I termini sopra indicati sono interrotti per una sola volta da eventuali richieste istruttorie, non superiori a 30 giorni, fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato. Nel caso le ditte, entro il termine fissato per le integrazioni, non abbiano provveduto a presentare quanto richiesto, la domanda di autorizzazione viene archiviata.

Nel caso in cui per l'impianto in argomento sia necessario svolgere la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 e ss. del D.Lgs 152/2006 i termini di cui sopra rimangono sospesi fino all'esclusione dalla VIA da parte dell'Autorità Competente.

Una copia del progetto esaminato debitamente timbrato dalla Regione Calabria/città metropolitana viene trasmessa al proponente in allegato all'atto autorizzativo. Tale progetto dovrà essere custodito presso l'impianto autorizzato ed esibito durante gli eventuali controlli.

L'approvazione stessa può costituire, *“ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori”*.

L'approvazione sostituisce altri visti pareri, autorizzazioni e concessioni, pertanto al progetto dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta dall'Ente titolare della procedura sostituita.

A tal fine è necessario che:

- il richiedente l'autorizzazione abbia presentato tutta la documentazione tecnica prevista per l'ottenimento dei visti, pareri, autorizzazioni e concessioni che vengono compresi nel procedimento;
- partecipino alla conferenza, direttamente o mediante parere, i rappresentanti degli organi ed enti, ai quali compete il rilascio di detti visti, autorizzazioni e concessioni.

L'autorizzazione unica è concessa per un periodo di dieci anni (due anni per gli impianti di sperimentazione e ricerca), è rinnovabile e fa decadere le autorizzazioni sostituite assorbendone prescrizioni e durata (a tale scopo gli Enti ordinariamente preposti al rilascio di tali autorizzazioni o del parere connesso al rilascio delle stesse, indicano, tramite parere o in sede di conferenza dei servizi, le prescrizioni da inserire nell'atto autorizzativo). Per il suo rinnovo, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione Calabria/città metropolitana che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii..

Qualora l'autorizzazione sia relativa alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, o a modifiche edilizie o strutturali dell'impianto medesimo, l'interessato comunica, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia di riferimento:

- a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori che attesta la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.

CONFERENZA DEI SERVIZI

Per il rilascio di nuove autorizzazioni e modifiche sostanziali, l'autorità competente convoca, ai sensi dell'art. 208 comma 3, apposita conferenza dei servizi.

La stessa dovrà essere convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/90 e smi.

Saranno invitati a partecipare alla Conferenza il proponente e tutte le Amministrazioni e soggetti pubblici che devono esprimersi sul progetto presentato. Inoltre saranno invitati a partecipare quei soggetti pubblici che possono fornire elementi utili alle valutazioni della Conferenza di Servizi anche qualora non debbano emanare atti o rilasciare pareri. In ogni caso l'ARPACal (Dipartimento provinciale competente per territorio) sarà sempre invitata a partecipare, al fine di dare il proprio contributo in termini informativi e valutativi alla Conferenza, quale supporto tecnico ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. t) della legge istitutiva LR n. 20/1999.

L'indizione della Conferenza, anche ai fini della individuazione dei Rappresentanti unici, sarà trasmessa a tutti gli uffici degli Enti e delle Amministrazioni che dovranno esprimersi ai fini dell'autorizzazione/concessione.

A tal fine il proponente individua in maniera puntuale, in sede di istanza, tutti i soggetti che devono esprimersi sul progetto ai fini della sua realizzazione ed esercizio.

Ciascun Ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter, comma 3).

La Conferenza dei servizi, nel complesso:

- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4;
- c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione.

Eventuali richieste di documentazione integrativa effettuate in sede di conferenza dei servizi, comporteranno la sospensione dei lavori della conferenza e, di conseguenza, dei termini per il rilascio dell'autorizzazione, che riprenderanno a decorrere dal momento in cui pervenga la documentazione carente. Nel caso le ditte, entro il termine fissato per le integrazioni (che comunque non può essere superiore a 90 giorni), non abbiano provveduto a presentare quanto richiesto, la Conferenza dei servizi dovrà chiudersi negativamente.

La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.

Per i procedimenti di rinnovo (art. 208 comma 12), per le modifiche non sostanziali e per l'autorizzazione degli impianti mobili (art. 208 comma 15), salva diversa determinazione sul singolo caso dell'autorità competente, può essere convocata conferenza dei servizi semplificata ed in modalità asincrona secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, con tempistica non inferiore a 90 giorni essendo coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale.

4. CODIFICA DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO

Le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti che possono essere autorizzate ai sensi del citato art. 208 sono indicate nell'Allegato B "Operazioni di smaltimento" e nell'Allegato C "Operazioni di recupero" alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

ALLEGATO B - Operazioni di smaltimento

D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D10 Incenerimento a terra.

D11 Incenerimento in mare. ⁽¹⁾

D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12. ⁽²⁾

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

(1) Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.

(2) In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

ALLEGATO C - Operazioni di recupero

R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia ⁽⁴⁾

R2 Rigenerazione/recupero di solventi

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) ⁽⁵⁾

R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici

R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche ⁽⁶⁾

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento

R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli

R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 ⁽⁷⁾

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

(4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a: - 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009, - 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula: Efficienza energetica = $[E_p - (E_f + E_i)] / [0,97 \times (E_w + E_f)]$ dove: E_p = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno) E_f = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno) E_w = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico inferiore dei rifiuti (GJ/anno) E_i = energia annua importata, escluse E_w ed E_f (GJ/anno) 0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni. La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

(5) Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

(6) È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

(7) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

5. VARIANTI (MODIFICHE) SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI IN CORSO D'OPERA O D'ESERCIZIO

Il comma 19 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. afferma che *“le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata”*. La domanda di autorizzazione all'esecuzione di varianti sostanziali deve essere proposta secondo la modulistica apposita.

Al fine di stabilire un quadro di regole omogenee, note a tutti gli operatori, che consentano all'autorità competente di fornire risposte certe nei tempi previsti dalle norme vigenti, per **variante sostanziale** si intende la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente. Pertanto sono da ritenersi **variante sostanziale** o ampliamento di un impianto di trattamento rifiuti esistente:

1. le varianti che di per sé sono soggette a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o in conseguenza delle quali l'impianto nel suo complesso rientra tra quelli soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
2. le varianti che comportano un aumento di potenzialità di trattamento superiore al 10% e di stoccaggio superiore al 50 % di quella dell'autorizzazione originaria considerando la sommatoria delle eventuali successive varianti;
3. le varianti che comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, che necessitano un titolo edilizio da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/06 ed ss.mm.ii.;
4. le varianti che comportano l'avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate, ivi compreso l'integrazione di rifiuti con diversa classificazione, a meno che l'attribuzione di nuove operazioni non sia riconducibile a provvedimenti anche regionali di carattere generale o a diversa codifica delle medesime operazioni;

5. le varianti che comportano impatti su matrici ambientali non valutate nelle istruttorie precedenti perché non interessate dall'impianto così come già autorizzato;
6. l'aumento delle superfici totali di impianto a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse;
7. ogni altra variante che l'Autorità competente giudichi sostanziale a seguito di proprio motivato parere in sede istruttoria e per la quale deve procedersi con conferenza di servizi (ad esempio le varianti che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alle Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/06 o Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06).
8. Quanto previsto dalla parte V del D.Lgs 152/06 ed ss.mm.ii., salvo i casi in cui siano previsti sistemi di abbattimento migliorativi.

Per **varianti non sostanziale**, che non rientrano nelle casistiche di cui al precedente punto, si intende la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che non produce effetti negativi e significativi per l'ambiente.

Le varianti non sostanziali si distinguono in:

a) **varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione;**

b) **varianti subordinate a nulla-osta.**

L'esercizio delle attività oggetto di variante non sostanziale può avvenire solo previa modifica/integrazione del provvedimento autorizzativo o rilascio di nulla osta da parte dell'autorità competente.

Di seguito l'elenco non esaustivo delle casistiche sopra indicate:

a) Varianti subordinate alla modifica/integrazione dell'autorizzazione (comporta l'emanazione di nuovo Decreto):

- varianti che comportano la revisione della descrizione delle operazioni dell'impianto e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante;
- varianti che comportano l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) che implicino impatti esclusivamente su matrici ambientali già valutate nell'istruttoria precedente;
- variazione nei quantitativi di rifiuti stoccati o trattati inferiore di cui al precedente punto 2);
- variazione che non comporta il raggiungimento delle soglie previste dalla norma per l'assoggettamento a V.I.A. o la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. dell'impianto;
- introduzione di nuovi CER stoccati o trattati, senza che vi siano modifiche sostanziali ai cicli di recupero/smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento.

b) Varianti subordinate al rilascio di nulla-osta:

- modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- modifica o sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle operazioni autorizzate;
- interventi di manutenzione straordinaria, comprensivi di sostituzioni di parti di impianti resesi necessarie a causa dell'invecchiamento tecnologico che comunque non comportino aumento delle potenzialità autorizzate;
- modifiche operative e gestionali migliorative che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie di rifiuti autorizzate.

In tutti i casi sopra descritti, il procedimento sarà avviato a seguito dell'istanza di variante e riguarderà esclusivamente le attività interessate dalla variante proposta. Nel caso di variante sostanziale andranno seguite le procedure di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06, commi da 1 a 10 e per la domanda dovrà essere utilizzata la modulistica apposita.

Nel caso di variante non sostanziale il procedimento dovrà essere concluso entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza fatta salva l'interruzione dei termini per la richiesta di integrazioni; le autorizzazioni dovranno essere rilasciate ai sensi dell'art. 208. La domanda di autorizzazione all'esecuzione di varianti non sostanziali deve essere proposta secondo la modulistica apposita.

E' fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente, anche nel caso di variante non sostanziale, di acquisire, qualora lo ritenga opportuno, pareri, osservazioni e informazioni dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso la convocazione di una conferenza di servizi.

Il provvedimento di autorizzazione/N.O. di variante integra o sostituisce quello precedente fermi restando i termini di validità dello stesso.

L'Autorità competente, nel caso in cui ritenga ricorra la fattispecie di variante sostanziale, laddove sia stata presentata istanza di variante non sostanziale, comunica all'istante il rigetto entro 30 giorni, segnalando le eventuali integrazioni alla documentazione tecnica necessarie alla successiva presentazione di un'istanza di variante sostanziale. In ciascuna delle casistiche di variante indicate l'istante è tenuto al pagamento dei diritti istruttori previsti.

6. IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO O RECUPERO

Si forniscono di seguito alcuni indirizzi e chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs n.152/2006, riguardante gli impianti mobili di smaltimento o di recupero dei rifiuti.

L'art. 208, comma 15 del D.Lgs n. 152/2006, prevede che gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso i quali operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione/città metropolitana ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.

Per la domanda di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero deve essere utilizzata la modulistica approvata.

Sono esclusi dall'obbligo dell'autorizzazione e dalla comunicazione per lo svolgimento delle singole campagna di attività:

- gli impianti che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;
- gli impianti che provvedono alla sola riduzione volumetrica e alla separazione delle frazioni estranee.

Per «riduzione volumetrica» sono da intendersi operazioni quali la triturazione e la compattazione, che non modificano l'originaria natura del rifiuto, la sua composizione chimica e merceologica e la sua codifica (Codice CER).

Per "separazione delle frazioni estranee" è da intendersi il trattamento preliminare, effettuato con tecnologie meccaniche-fisiche semplici (ad es. deferrizzazione), che non modifica la natura del rifiuto, la sua composizione chimica, merceologica e la sua codifica (Codice CER).

Le autorizzazioni sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci anni e sono rinnovabili; le istanze di rinnovo devono essere inoltrate all'ente competente entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione.

Le istanze di autorizzazione devono essere inoltrate contestualmente: alla Provincia dove l'interessato ha la sede legale o la società straniera ha sede di rappresentanza ed in copia all'ARPA territorialmente competente, al Comune dove ha ricovero la macchina ed all'ASP-Servizio SPISAL, secondo lo Schema di domanda di autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile (reperibile sul sito dell'Autorità competente Regione e/o Città Metropolitana).

L'impianto mobile può effettuare operazioni di:

- smaltimento: D8, D9, D10, D14 di cui all'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/06;
- recupero: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/06;

L'autorizzazione non può contenere operazioni diverse da quelle sopra elencate.

Definizione di impianto mobile soggetto all'art.208 comma 15 del D.Lgs n.152/2006

Per impianto mobile soggetto all'art.208 comma 15 del Dlgs n.152/2006, si deve intendere una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per l'effettuazione di campagne di attività di durata limitata nel tempo non superiore a 120 giorni, salvo deroghe tecnicamente motivate dal proponente da valutare caso per caso, facendo salve eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie a causa del superamento del limite temporale dei 120 giorni.

Per struttura tecnologica unica si intende un unico macchinario (o un corpo unico che svolga sostanzialmente un'operazione o una fase di un'operazione di smaltimento e/o recupero), identificabile con marca, modello e numero di matricola. Gli impianti mobili sono soggetti alla direttiva macchine.

Non costituiscono impianti mobili le macchine operatrici anche dotate di appendici intercambiabili (es. benna frantumatrice), nonchè mere organizzazioni di lavoro che prevedano interventi attraverso utensilerie e macchine operatrici. In particolare si chiarisce che per avere le caratteristiche tali da essere autorizzato quale impianto mobile ai sensi dell'art. 208 c.15 del D.Lgs 152/2006 e smi il macchinario deve essere tale da non dover svolgere alcuna attività di recupero a terra ad esclusione dell'eventuale scarico del prodotto finale e/o degli scarti. In caso di apparecchiature che si limitano alla semplice operazione di frantumazione/riduzione volumetrica o fresatura, per completare sul luogo di produzione l'operazione di recupero è necessario che le stesse siano dotate o supportate dalla presenza di un ulteriore macchinario che svolga le operazioni di vagliatura. Tale vaglio può essere autorizzato contestualmente alla macchina operatrice o disporre di separata autorizzazione, ma, comunque, esclusivamente il macchinario che effettua il recupero deve essere munito di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 c. 15 del D.Lgs 152/2006.

Non rientra nella definizione di impianto mobile soggetto all'art. 208 comma 15 del Dlgs n.152/2006, una apparecchiatura che, sebbene presenti possibilità di essere spostata e posizionata su diverse aree (semovente), viene impiegata continuativamente all'interno di un sito già autorizzato alla gestione di rifiuti. Le operazioni eseguibili con tale apparecchiatura dovranno necessariamente essere ricomprese all'interno dell'autorizzazione/comunicazione e potranno operare solo nelle aree specificatamente individuate sulla planimetria allegata al progetto definitivo dell'intervento.

Su quest'ultimo punto si chiarisce che Impianti mobili identificabili con marca, modello e numero di matricola che operano già in impianti di gestione rifiuti Art. 214, 216 e 208 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non possono essere autorizzati anche ai sensi dell'art.208 comma 15.

Per gli impianti mobili utilizzati nell'esecuzione di bonifiche autorizzate ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/06, la legittimazione ad operare (autorizzazione e notifica campagna) deve essere ricompresa esplicitamente nel progetto di bonifica approvato (in tale caso non si applicano le limitazioni temporali di cui al presente documento).

L'impianto mobile deve essere in piena ed esclusiva disponibilità del soggetto che richiede l'autorizzazione anche in caso di società straniera avente sede di rappresentanza in Regione Calabria.

Le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti attraverso impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato.

I rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento (materie prime e secondarie) di rifiuti effettuato mediante impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione.

Considerato che il sito di Crotone per le annose problematiche di forte inquinamento ambientale attualmente è inserito nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, di cui al D.M. n° 468/01 e ricompresa nella perimetrazione del "Sito di Interesse nazionale per le bonifiche di Crotone-Cassano-Cerchiara", di cui al Decreto

ministeriale del 26 novembre 2002 e successivo Decreto ministeriale n. 304 del 9 novembre 2017, per lo svolgimento delle singole campagne di attività all'interno del territorio afferente all'intero territorio provinciale ed in particolar modo al Comune di Crotone, si deve far riferimento a quanto segue:

- I. alla **Direttiva della Prefettura di Crotone** del 22/12/2010 prot. n° 23457/F. 1276//2010//GAB nonché alla conseguente **Circolare provinciale 0774 del 10.01.2011** e succ. **Circolare di chiarimento n° 3766 del 25 Gennaio 2011**;
- II. alla **Circolare Provinciale Prot. nr 53016 del 17/10/2011**;
- III. al **Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio UE del 31/03/2011** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 08/04/2011) che si applica a decorrere dal 09/10/2011 *"recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio"*.

Procedure da seguire per lo svolgimento delle singole campagna di attività

I soggetti autorizzati all'esercizio di un impianto mobile di smaltimento o recupero di rifiuti che intendono effettuare una campagna di attività in luoghi situati nel territorio della Regione Calabria, devono inviare, alla Regione Calabria/città metropolitana, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto un'apposita comunicazione utilizzando la modulistica presente sul sito dipartimentale ed allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 208 e l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, la polizza fidejussoria che potrà essere prestata per la durata di ogni singola campagna o a copertura di tutto il periodo dell'autorizzazione, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dalla modulistica presente sul sito regionale.

La domanda dovrà essere inoltrata contestualmente: alla Provincia ed in copia all'ARPA territorialmente competente, al Comune ed all'ASP-Servizio SPISAL del territorio in cui si svolge la campagna di recupero.

La Regione/Città Metropolitana, in base a quanto previsto dal medesimo articolo 208, una volta ricevuta la comunicazione, può adottare prescrizioni integrative, oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa, nello specifico sito, non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. Ogni richiesta di integrazioni, documenti o chiarimenti determina la sospensione dei termini previsti per l'avvio della campagna.

La campagna di attività non può avere durata superiore a 120 giorni consecutivi e può essere eseguita esclusivamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Per luogo di produzione è inteso uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro, all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti, ivi compresi i luoghi di produzione così come definiti dall'art. 230 del d.lgs. 152/06, ad esclusione dei rifiuti finali od intermedi derivanti dalla gestione di rifiuti legittimata ai sensi degli artt. 208, 210, 211, 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/06.

Non possono essere effettuate campagne al di fuori dell'area di cantiere (le campagne mobili non costituiscono l'unico sistema di recupero rifiuti), a tale scopo si rende necessario allegare alla comunicazione di effettuazione campagna il titolo edilizio e/o il provvedimento di autorizzazione dell'opera.

L'impianto deve essere collettato e completato con tutte le strutture (nastri trasportatori, tubazioni, serbatoi di stoccaggio additivi, ecc.) necessarie al funzionamento. Le eventuali opere accessorie (vasche, platee, coperture, serbatoi, recinzioni, ecc.), devono già essere esistenti ed autorizzate in quanto le stesse non possono essere autorizzate con la campagna di attività, ma attraverso le ordinarie procedure di competenza comunale e/o provinciale. A tal proposito, con particolare riferimento alla disciplina sugli scarichi, dovrà essere prodotto un piano di gestione degli scarichi con allegate eventuali autorizzazioni allo scarico già acquisite.

Qualora l'impianto origini emissioni in atmosfera nell'autorizzazione dell'impianto mobile, in relazione alla specifica attività, possono essere individuati limiti e prescrizioni alle emissioni, ferma restando la

possibilità di subordinare l'esercizio della campagna stessa a specifiche prescrizioni rilasciate dall'autorità competente territorialmente.

In particolare, in fase di valutazione di ogni singola campagna, l'Autorità competente ex art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/06, avvalendosi se necessario del supporto di ARPACal, dovrà valutare ed applicare, laddove tecnicamente possibile, quanto previsto dall'allegato V – parte 1 (polveri e sostanze organiche liquide), alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06.

In caso di problematiche particolari derivanti dalla natura del rifiuto e dal tipo di trattamento effettuato, nonché nel caso di problematiche sito specifiche, la medesima Autorità provvederà a valutare e/o prescrivere opportuni accorgimenti atti a contenere le specifiche emissioni.

Per permettere il collegamento alle utenze necessarie al funzionamento dell'impianto mobile dovranno preventivamente essere ottenuti tutti i permessi/nulla osta/autorizzazioni da parte degli Enti competenti. Può essere vietato l'esercizio delle attività previste qualora la comunicazione della campagna non sia effettuata secondo la modulistica e con tutti gli allegati previsti dall'Autorità competente (Regione e/o Città Metropolitana).

Nel caso in cui l'impianto mobile venga utilizzato in aree sottoposte a vincoli paesistici e ambientali, qualora dall'installazione ed esercizio dell'impianto derivi una modifica allo stato dei luoghi, l'attività necessita della preventiva autorizzazione paesaggistica, precisando che laddove i manufatti non debbano essere fissati stabilmente al suolo, non necessita la stessa autorizzazione.

Qualora per tipologia di rifiuti ed operazioni nonché capacità di trattamento la campagna rientri tra quelli di cui agli allegati III e IV della parte II del d.lgs. 152/06, dovranno preventivamente essere attivate le procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Non può essere effettuata campagna mobile per effettuare operazioni di trattamento rientranti in altre discipline di gestione dei rifiuti o di esclusione dal campo di applicazione della parte IV del D.Lgs 152/2006 e smi (solo a titolo di esempio disciplina terre e rocce da scavo o disciplina dei sottoprodotti).

7. DOCUMENTAZIONE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI IMPIANTI

AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISCARICHE DI RIFIUTI INERTI (art. 208 D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e art. 8 D.Lgs 36 del 13/01/2003, così come integrato dal D.Lgs. n. 121 del 29/09/2020)

Il progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, deve contenere gli elementi necessari per avviare e concludere il procedimento tecnico amministrativo di autorizzazione alla realizzazione dello stesso. Nel caso di discariche per rifiuti inerti il progetto definitivo deve essere integrato con i dati e le informazioni previste dall'art. 8 del D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e smi.

Il progetto, elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, è costituito dalla seguente documentazione, che deve essere datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato:

- relazione tecnica;
- elaborati grafici;
- altra documentazione;
- attestazione di conformità del Progetto presentato a tutti gli Enti.

La documentazione che deve essere presentata per la realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti inerti, indicativamente riportata nella modulistica regionale, vien di seguito meglio dettagliata.

1. Documentazione generale

1.1. Relazione tecnica

La relazione deve fornire gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento ed in particolare deve:

- 1) specificare l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi (art. 8 D.Lgs. 36/2003 e smi);
- 2) indicare la localizzazione dell'impianto (ubicazione, mappale, foglio, superficie occupata, accesso, vincoli);

- 3) riferire sull'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'impianto (viabilità, acquedotto, fognatura, ecc.);
- 4) descrivere puntualmente le operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate (rif. Allegati B e C del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii);
- 5) indicare la capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti (art. 8 D.Lgs. 36/2003 e smi);
- 6) descrivere il sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, e produrre un rilevamento geologico di dettaglio e una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio (art. 8 D.Lgs. 36/2003 e smi). Lo Studio dovrà contenere l'indicazione relativa alla soggiacenza della falda idrica nonché le caratteristiche di permeabilità dei terreni interessati dall'impianto;
- 7) descrivere tutti gli elementi che dimostrano l'integrale rispetto di quanto previsto nell'allegato 1 punto 1 al D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 e smi;
- 8) indicare i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente, eventuale, formazione di percolato. (art. 8 D.Lgs. 36/2003 e smi);
- 9) descrivere le caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti. I criteri costruttivi delle discariche per rifiuti inerti devono essere conformi ai contenuti dell'allegato 1 punto 1) del D.Lgs. 36/2003 e smi;
- 10) specificare i dati relativi ai rifiuti sottoposti alle operazioni (codice E.E.R. e denominazione, classificazione, stato fisico) nel caso di codici E.E.R. specchio dovrà essere prevista procedura di caratterizzazione analitica per l'accettazione del rifiuto non pericoloso;
- 11) fornire indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'art. 14 del d.Lgs 36/2003 e smi;
- 12) essere coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale e del piano provinciale di gestione dei rifiuti;

1.2 Piano di gestione operativa della discarica

Il piano di gestione operativa della discarica deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2 del D.Lgs. 36/2003 così come modificato dal D.Lgs n. 121/2020, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa ed in particolare:

- a) riempimento per settori;
- b) superficie di ciascun settore;
- c) relativa quantità di rifiuti annualmente smaltiti;
- d) durata della discarica.

1.3 Piano di gestione post-operativa della discarica

Il piano di gestione post-operativa della discarica deve contenere essere redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2 del D.Lgs. 36/2003 così come modificato dal D.Lgs n. 121/2020, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;

1.4 Piano di sorveglianza e controllo

Nel piano di sorveglianza e controllo devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno

all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2 del D.Lgs. 36/2003 così come modificato dal D.Lgs n. 121/2020;

1.5 Piano di ripristino ambientale

Il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2 del D.Lgs. 36/2003 così come modificato dal D.Lgs n. 121/2020, e deve prevedere le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;

1.6 Piano finanziario

Il piano finanziario deve prevedere che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 dal Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/03/2001 e ss.mm.ii.;

Dovranno essere altresì forniti:

- Certificato di destinazione urbanistica in carta semplice;
- Dichiarazione relativa alla proprietà dell'area;
- Attestazione versamento oneri istruttori;

1.7 Elaborati grafici

Gli elaborati grafici devono riportare le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare ed essere redatti nelle opportune scale, così come riportato nei punti seguenti, in relazione al tipo di intervento stesso e comunque tale da consentire un'agevole lettura delle planimetrie.

- 1) Studio geologico ed idrogeologico completato da planimetrie e sezioni ed in particolare:
 - a) una cartografia in scala 1:5.000 che evidenzi la presenza di punti di captazione di acque destinate al consumo umano, in una fascia di 200 metri dai confini della discarica di rifiuti;
 - b) escursione della falda;
 - c) corsi d'acqua;
 - d) calcolo della stabilità dei fronti e delle scarpate in progetto.
- 2) Corografia in scala 1:25.000 con indicazione della localizzazione della discarica;
- 3) Stralcio (in formato almeno A3) della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 con evidenziato il perimetro dell'impianto, centrato rispetto al foglio, con indicazione dell'esatta localizzazione della discarica. Qualora la discarica sia localizzata a meno di Km 2 dal confine comunale, occorre allegare anche la medesima documentazione per il comune e/o i comuni limitrofi;
- 4) Inquadramento dell'area su estratto della Carta Tecnica Regionale o su Ortofotocarta, in scala 1:10.000 con indicazione:
 - a) della mobilità sovralocale e locale dovuta al trasporto dei rifiuti;
 - b) della distanza dai centri e nuclei abitati, dalle funzioni sensibili (scuole, ospedali ecc.) e dalle case sparse (come da Piano Regionale Gestione Rifiuti);
 - c) della distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile, da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (come da Piano Regionale Gestione Rifiuti);
 - d) delle fasce di rispetto da infrastrutture;
 - e) delle aree di espansione residenziale previste dal PRG;

- f) delle aree sopravento, rispetto ai venti dominanti, verso aree residenziali o funzioni sensibili;
- 5) Stralcio del P.R.G. vigente e di quello eventualmente adottato con evidenziato il perimetro dell'impianto (in copia conforme);
- 6) Estratto mappa catastale in scala 1:1.000 o 1:2.000 con l'individuazione dei mappali interessati (in copia conforme);
- 7) Inquadramento territoriale a scala adeguata con indicazione di tutti i vincoli presenti sull'area oggetto di intervento, contenente:
 - a) stralcio del QTRP (con relativa legenda ed indicazione della localizzazione della discarica);
 - b) stralcio della Carta di Uso del Suolo (con relativa legenda ed indicazione della localizzazione della discarica);
 - c) idonea cartografia da cui si rilevino i vincoli di natura paesaggistica, archeologica, storica, artistica, e paleontologica, naturalistica (aree protette, zone ZPS, aree SIC ecc.), ambientale (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni ecc.), idrogeologica, forestale, sismica ecc.
- 8) Piano quotato dell'area oggetto dell'intervento;
- 9) Una o più planimetrie in scala adeguata dalle quali risultino riconoscibili:
 - a) viabilità interna, accesso alla discarica e aree destinate a parcheggio;
 - b) individuazione aree destinate ad uffici e locali di servizio;
 - c) individuazione degli impianti accessori (stoccaggio percolato, box pesa, ecc.) e delle reti tecnologiche (impianto antincendio; impianto di illuminazione, ecc.);
 - d) recinzione perimetrale e opere di mitigazione ambientale (barriera arborea, schermi mobili, ecc.);
 - e) rete di raccolta delle acque di scarico dei servizi igienici con i relativi manufatti ed il loro recapito finale;
 - f) rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabilizzate con i relativi manufatti (quali caditoie e pozzetti, impianti di depurazione, indicazione punto di scarico, ecc.);
 - g) rete idrica dedicata alle operazioni di lavaggio e pulizia con relative prese e manufatti; rete di approvvigionamento idrico;
 - h) altre reti tecnologiche (eventuale impianto antincendio; impianto di illuminazione, ecc.);
- 10) Planimetrie a curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 con equidistanza non superiore a 2 metri, atte ad illustrare lo stato di fatto, i contenuti del piano di gestione e del piano di ripristino ambientale e di ogni altro elemento utile ad un migliore comprensione del progetto;
- 11) Planimetrie in scala adeguata atte ad illustrare le fasi di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale;
- 12) Tavole grafiche in scala non inferiore a 1:200 contenenti i particolari costruttivi delle eventuali opere d'arte;
- 13) Schema del sistema di intercettazione e convogliamento delle acque meteoriche e delle eventuali acque reflue, in scala adeguata, con particolari delle eventuali opere d'arte (pozzetti separatori, pozzetti di prima pioggia, camerette di ispezione, ecc.) con indicazione del ricettore finale (fognatura, c.i.s., ecc.);

8. ALTRE PROCEDURE

RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI

Per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata apposita domanda alla Regione Calabria/città metropolitana 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, utilizzando il modulo apposito ed allegando la documentazione richiesta. Copia della domanda completa degli allegati deve essere inviata all'ARPACal, alla Provincia, al Comune interessato, All'ASP e altri Enti aventi competenza.

La Regione/Città Metropolitana, conclude il procedimento mediante il rilascio del rinnovo entro la scadenza della precedente autorizzazione, salvo che non ricorrano le condizioni di inquadramento in altra procedura (variante sostanziale, necessità della Verifica di assoggettabilità a VIA, ecc.). In tal caso l'autorità competente può concedere proroga motivata per il periodo necessario alla conclusione del procedimento. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

E' fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990, anche nel caso di variante non sostanziale, di acquisire, qualora lo ritenga opportuno, pareri, osservazioni e informazioni dagli Enti territorialmente competenti, anche attraverso la convocazione di una conferenza di servizi.

Nel caso di rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (ISO14001 o EMAS), ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs 152/2006 e smi., la ditta dovrà avvalersi della modulistica appositamente prevista per tale casistica corredata da tutte le dichiarazioni e gli obblighi previsti dagli allegati contenuti al suo interno e pubblicati sul sito dipartimentale.

PROROGA AUTORIZZAZIONI

Per le proroghe previste dall'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. la ditta dovrà presentare apposita richiesta alla Regione Calabria/città metropolitana, indicando gli estremi dell'autorizzazione e l'estensione del contratto di Polizza fideiussoria allegandone copia. La richiesta dovrà contenere le motivazioni della proroga corredate da Relazione esplicativa del tecnico che asseveri il corretto esercizio dell'attività nel rispetto dell'autorizzazione, allegando eventuali risultati dei monitoraggi o visite ispettive ricevute negli anni.

VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE /TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

In caso di variazione di ragione sociale o della titolarità dell'autorizzazione di gestione rifiuti deve essere inoltrata apposita domanda utilizzando la modulistica presente sul sito regionale, allegando la documentazione in essa richiesta.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà necessariamente essere autorizzato ai sensi dell'art. 27 bis del T.U. Ambiente.

Nel caso in cui l'impianto debba essere sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA i termini istruttori per il rilascio dell'autorizzazione unica o della modifica sostanziale sono sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

9. ONERI

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente documento è prevista la corresponsione all'Autorità competente degli oneri istruttori per come disciplinati da apposito tariffario.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

- ☐ La presentazione della domanda di autorizzazione va effettuata utilizzando gli appositi moduli e allegando la documentazione richiesta, utilizzando le modalità individuate dal Dipartimento competente.
- ☐ In caso di nuovi impianti o di varianti sostanziali, la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, dovrà essere contrassegnata dai rispettivi numeri o lettere cui si riferiscono.
- ☐ La documentazione tecnica e il progetto definitivo dell'impianto devono essere datati, timbrati e firmati da tecnici abilitati secondo quanto previsto dalle specifiche leggi vigenti e dalle disposizioni sulle competenze professionali.
- ☐ Nel caso di impianti con emissioni in atmosfera e/o scarichi idrici e/o emissioni sonore dovrà essere allegata la documentazione specifica.
- ☐ Per richieste di autorizzazioni quali impianti di ricerca e sperimentazione, impianti di autodemolizioni, impianti di trattamento rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si dovrà tenere conto della normativa specifica.
- ☐ Eventuali integrazioni e deroghe alla documentazione prevista possono derivare dalla peculiarità del progetto, del sito, o dall'attività oggetto dell'istanza cui il procedimento si riferisce.

NOTE CIRCA LA RICHIESTA DI SEGRETEZZA

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto.

Tale facoltà deve essere fatta valere prima della presentazione dell'istanza e dei relativi allegati per consentire all'Autorità competente di accogliere o respingere la richiesta.

Nella predetta richiesta motivata devono essere indicati specificatamente i documenti da secretare; all'atto della presentazione del progetto, la documentazione visionabile dal pubblico dovrà essere presentata in forma cartacea e digitale, separatamente dal progetto completo.